

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERONESI, BERGAMASCO, PALUMBO, FINIZZI e ARENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1969

Modificazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme ha introdotto in materia non poche facilitazioni ed agevolazioni. Tra l'altro essa ha infatti stabilito che alcune certificazioni possono essere sostituite da dichiarazioni sottoscritte dall'interessato in forma autentica.

Tuttavia nella stessa legge c'è una disposizione che ha impedito di trarre un completo vantaggio dalle agevolazioni introdotte; si tratta in particolare della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 21 che ha stabilito che l'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 400 per ciascuna dichiarazione.

Nulla da dire, sull'applicazione di tale disposizione, nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardanti la stessa persona da rilasciarsi da uffici diversi. In detti casi infatti l'interessato, ove non voglia avvalersi della facoltà di presentare le dichiarazioni sostitutive, è sempre tenuto a pagare la tassa di bollo di lire 400 per ogni documento richiesto.

Il discorso è invece ben diverso per i casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni contestuali cioè di certificati che, dovendo essere rilasciati da uno stesso ufficio e per una stessa persona, a norma dell'articolo 11, debbono essere contenute in un unico documento. L'applicazione in tali casi della sopra vista disposizione dell'articolo 21 comporta infatti per l'interessato l'onere di dover pagare, in luogo del corrispettivo per il rilascio di un solo certificato (come avverrebbe se non si avvalesses della facoltà di fare dichiarazioni sostitutive e richiedesse certificazioni contestuali), tante volte l'ammontare della tassa di concessione governativa di lire 400 quanto è il numero delle dichiarazioni sostitutive. In altre parole, sempre nel caso sopra indicato, se l'interessato richiede delle certificazioni contestuali che, a norma dell'articolo 11 devono essere contenute in un unico documento, e non si avvale della facoltà di fare dichiarazioni sostitutive, egli è tenuto a pagare 400 lire per la carta da bollo più qualche altra cosa per diritti di segreteria od altro; se invece lo stesso si avvale delle nuove disposizioni introdotte dalla legge e fa delle dichiarazioni sostitutive di dette certificazioni, egli è tenuto a pagare, in base all'arti-

colo 21, tante volte la tassa di lire 400 quanti sono i certificati sostituiti dalle sue dichiarazioni.

Da quanto sopra appare evidente che è ingiusta, nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni contestuali, l'applicazione della disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 21 secondo cui l'autenticazione delle sottoscrizioni è soggetta alla tassa di concessione governativa per ciascuna dichiarazione. In tale caso infatti detta disposizione rappresenta una remora all'applicazione della facoltà, concessa dalla legge all'interessato, di sostituire con propria dichiarazione la presentazione di alcuni documenti.

È pertanto sentita l'esigenza che per i casi di dichiarazioni sostitutive di certificazioni contestuali si disponga la non applicazione del primo comma dell'articolo 21. Una tale necessità è condivisa dalla stessa Presidenza del Consiglio che, rispondendo in data 8 agosto 1968 ad una nostra interrogazione presentata sull'argomento il 15 luglio 1968 (resoconto sommario Senato n. 3) ha tra l'altro affermato che gli uffici competenti, anche in relazione alle segnalazioni pervenute,

stavano esaminando la possibilità di emendare in via legislativa l'articolo 21. Ciò è quanto forma oggetto del presente disegno di legge che prevede appunto di introdurre nell'articolo 21 la disposizione secondo cui si assoggetta ad un'unica tassa di lire 400 la autenticazione di sottoscrizione di certificazioni contestuali.

A prima vista potrebbe sembrare che una tale disposizione possa apportare alle finanze dello Stato una minore entrata e che quindi corra l'obbligo, in base all'articolo 81 della Costituzione, di indicare il modo di supplirvi.

Siffatta esigenza non sembra però necessario soddisfare ove si consideri che, per il maggior costo che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni contestuali comportano rispetto ai certificati contestuali, è pressochè da escludersi che ad esse si sia fatto fino ad ora ricorso e che di conseguenza quanto da noi proposto possa arrecare allo Stato una minore entrata.

Le ragioni sopra addotte ci fanno confidare che vorrete dare la vostra approvazione a quanto forma oggetto del nostro disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« È soggetta ad unica tassa di lire 400 la autenticazione di sottoscrizione sostitutiva di certificazioni contestuali di cui all'articolo 11 ».